

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado Carnevale Presidente

Dott. Ugo Riccardo Panebianco consigliere

Dott. Fabrizio Forte Consigliere

Dott. Carlo Piccininni Consigliere

Dott. Maria Cristina Giancola Rel. Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 22205-2005 proposto da:

S.A.F., elettivamente domiciliata in Roma Via Santacroce in Gerusalemme n. 75, presso l'avvocato

Roiati Adolfo, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossi Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente-

Contro

D.M.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sigg.ra D.A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Brusciotti Bruno, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente-

Avverso la sentenza n. 592/2004 della Corte di Appello di Ancona , depositata il 13/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola;

udito, per la ricorrente, l'avvocato Giancarlo Rossi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'avvocato Giovanni Bonaccia, con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pierfelice Pratis che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25-26.1.2003, il Tribunale di Pesaro dichiarava (anche) la separazione personale dei coniugi A.D.M. , ricorrente, ed A.F.S. , respingeva la domanda del D.M. di addebito della separazione alla moglie ed imponeva al medesimo di corrispondere alla S. l'assegno mensile di mantenimento, in misura pari ad € 310.00 annualmente rivalutabili.

Con sentenza del 29.09- 13.10.2004, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal D.M., addebitava la separazione alla S. e per l'effetto dichiarava che il marito nulla doveva per il mantenimento della moglie.

La corte di merito osservava e riteneva, tra l'altro e per quanto ancora rileva;

a. che l'appellante si era doluto del rigetto della sua domanda di addebito della separazione alla moglie per infedeltà, deducendo anche che il Tribunale:

- aveva ommesso il valutare il riscontro probatorio dell'infedeltà costituito dalla deposizione resa dal teste V. nonché di tenere in adeguata considerazione che la moglie aveva intrattenuto un rapporto sentimentale con il medesimo uomo già in epoca antecedente alla prima separazione personale del 1991, seguita da riconciliazione e che nel 2000 la relazione extraconiugale era ripresa, come ribadito dalla teste N.

- aveva del pari trascurato quanto dichiarato dalla stessa S. all'udienza presidenziale, ossia che aveva intrattenuto il rapporto sentimentale sin dal giugno del 2000, epoca in cui aveva lasciato di sua spontanea volontà la residenza coniugale per trasferirsi in altro alloggio.

· Non considerato che il lungo tempo trascorso insieme dai coniugi (circa quarant'anni) e le esperienze condivise impedivano di imputare la rottura ad una non meglio specificata «intollerabilità della convivenza»

b. che il comportamento del coniuge tale da evidenziare agli occhi dei terzi l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale, rappresentava di per sé, quand'anche non tradottosi in effettivo adulterio, una violazione particolarmente grave dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, doveva ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che se ne era reso responsabile, a meno che non fosse risultata la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

c. che nella specie dal complesso delle prove espletate in primo grado risultava indubbiamente intrattenuta dalla S. una relazione con altro uomo, coltivata con aspetti esteriori (manifestazioni affettive anche in pubblico – v. deposizione teste V.) tali da ingenerare più che plausibili sospetti di infedeltà

d. che era del tutto mancata la prova dell'intollerabilità della convivenza coniugale in epoca anteriore ai contegni d'infedeltà della S.

e. che in particolare i primi giudici, una volta ritenuto che i coniugi dopo il 1991 si erano riconciliati e che il loro rapporto era stato normale sino al 2000, avevano espresso una valutazione dei fatti carente sul piano cronologico e logico, con precipuo riferimento al nesso di casualità tra infedeltà della S. e crisi coniugale, tramite anche svalutazione della deposizione della teste N. , ex convivente della persona con cui ella aveva intrapreso il rapporto extraconiugale.

f. che la ricostruzione della comunanza spirituale ed affettiva tra i coniugi dopo la prima crisi del 1991 e sino all'anno 2000, costituiva circostanza di cui anche i primi giudici avevano dato atto, riferendo l'esito dell'istruttoria espletata e le esplicite ammissioni della S.

g. che, dunque il gravame del De.M. doveva essere accolto e la separazione personale addebitata alla moglie, con conseguente esclusione del diritto di quest'ultima all'assegno di mantenimento.

Avverso questa sentenza la S. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 16.9.2005. Il De.M. ha resistito con controricorso notificato il 25.10.2005, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la S. denuncia «Violazione art. 360 n. 5 c.p.c. – insufficiente e/o contraddittoria motivazione»

Premette anche che separatasi consensualmente dal marito già nel 1991, solo a seguito delle insistenze di quest'ultimo era rientrata nella casa coniugale, da cui si era nuovamente allontanata nel giugno del 2000, che al giudizio per separazione personale, introdotto dal coniuge, era stato riunito quello di divorzio, da lei iniziato in epoca successiva al primo, e che tale sua domanda era stata disattesa in ragione della ritenuta sopravvenuta ricostituzione del coniugio.

Deduce che a sostegno della statuizione di addebito a sé della separazione la corte di merito ha posto argomentazioni insufficienti e contraddittorie, non inquadrando cronologicamente i fatti, dal momento:

- che la sua relazione extraconiugale era iniziata eventualmente nel luglio-agosto 2000, dopo il 7.06.2000, giorno in cui si era allontanata dalla casa coniugale, e, quindi, non aveva voluto alcuna incidenza sul rapporto di coniugio già compromesso.

- che si era dato probabilmente credito alle dichiarazioni confuse, farraginose e relative a risalenti

episodi, rese dalla teste N. ritenendola, a differenza dei primi giudici, affidabile, nonostante il rapporto affettivo, tradottosi pure in convivenza, che la legava all'uomo con cui anche lei aveva stabilito la relazione extraconiugale.

- che in ogni caso aveva lasciato la casa coniugale nel giugno del 2000, non per un pregresso rapporto extraconiugale ma per evidente intollerabilità della convivenza.

- che non si sono considerati i reiterati e gravi episodi delittuosi, per i quali aveva presentato querele, di cui nel luglio del 2000 il marito si era reso autore in suo danno e per i quali aveva sporto querele, i quali avrebbero dovuto indurre ad escludere il pronunciato addebito.

- che è stato operato il richiamo ad inconferenti precedenti giurisprudenziali.

Il motivo non ha pregio.

La ragione di addebito della separazione personale alla S. appare ineccepibile ricondotta dalla Corte distrettuale, non tanto all'allontanamento della ricorrente dall'abitazione familiare, quanto al suo antecedente repressibile contegno, idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità. Di tale conclusione i giudici di merito risultano avere dato ampio e logico fondamento motivazionale, con richiamo al complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni della ricorrente, e, dunque, senza specificamente valorizzare il solo contenuto della deposizione resa dalla teste N. . d'altra parte una volta argomentatamente ed irreprensibilmente ritenuto, anche per il profilo temporale, che la compromissione del rapporto coniugale era dipesa dall'infedeltà della moglie, manifestatasi in un contesto di ristabilita affectio coniugalis, gli asseriti successivi episodi di rilievo penale di cui risarebbe reso autore il D.M., avrebbero potuto semmai integrare ragioni per addebitare anche al marito la separazione, come peraltro non chiesto dalla S., ma non certo per elidere le conseguenze dell'antecedente autonoma causa di intollerabilità della prosecuzione del rapporto matrimoniale.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della soccombente A.F.S. al pagamento in favore del D.M. delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la S. a rimborsare al D.M. le spese di giudizio di cassazione, spese liquidate nella complessiva somma di € 2.700,00 di cui € 2.500,00 per onorari, oltre alle spese gene

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.

Il Cons. est. Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 12 DICEMBRE 2008